

Raccomandazione



Raccomandazione 1/2019 relativa al progetto di elenco del Garante europeo della protezione dei dati riguardante le tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725)

Adottata il 10 luglio 2019

Translations proofread by EDPB Members.
This language version has not yet been proofread.

Indice

1	SINTESI DEI FATTI.....	4
2	VALUTAZIONE.....	4
2.1	Ragionamento generale del Comitato in merito all'elenco trasmesso.....	4
2.2	Analisi del progetto di elenco.....	5
3	CONCLUSIONI	8

Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto l'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (in appresso "regolamento (UE) 2018/1725"),

visti l'articolo 12 e l'articolo 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018, riveduto il 23 novembre 2018,

considerando quanto segue:

(1) La funzione principale del Comitato europeo per la protezione dei dati (in appresso "Comitato") consiste nel garantire l'applicazione coerente del regolamento generale sulla protezione dei dati in tutto lo Spazio economico europeo. In conformità dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento generale sulla protezione dei dati, a tal fine il Comitato esamina, su richiesta di uno dei suoi membri, qualsiasi questione relativa all'applicazione del suddetto regolamento e pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi al fine di promuovere l'applicazione coerente dello stesso. L'articolo 39, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1725 statuisce che, prima di adottare il progetto di elenco dei trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, dello stesso regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati chiede che il Comitato esamini detto progetto di elenco conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento generale sulla protezione dei dati. Tale obbligo si applica nella misura in cui l'elenco si riferisce a trattamenti da parte di un titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 che agisce congiuntamente a uno o più titolari del trattamento diversi dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. L'obiettivo della presente raccomandazione consiste dunque nell'assicurare coerenza con l'approccio precedentemente adottato nei confronti dei progetti di elenchi delle autorità di controllo. Il Comitato ha perseguito tale coerenza chiedendo alle autorità di controllo in primo luogo di inserire nei loro elenchi alcune tipologie di trattamenti, in secondo luogo di rimuovere taluni criteri che il Comitato non ritiene presentino necessariamente un rischio elevato per gli interessati e infine di applicare determinati criteri in modo armonizzato.

(4) Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è obbligatorio per il titolare del trattamento solo quando il trattamento "può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche". L'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 precisa i casi che possono presentare un rischio elevato. Si tratta di un elenco non esaustivo la cui formulazione coincide con quella dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati. Le linee guida

in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati elaborate dal gruppo di lavoro "Articolo 29"¹ e approvate dal Comitato² chiariscono i criteri per identificare i trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Esse specificano che, nella maggior parte dei casi, un titolare del trattamento può considerare che un trattamento che soddisfi due criteri debba formare oggetto di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; tuttavia, in alcuni casi, un titolare del trattamento può ritenere che un trattamento che soddisfa soltanto uno di questi criteri richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

(5) Gli elenchi presentati dal Garante europeo della protezione dei dati perseguono lo stesso obiettivo di identificare i trattamenti che possono presentare un rischio elevato e che pertanto richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Di conseguenza, i criteri formulati nelle linee guida del gruppo di lavoro "Articolo 29" sono pertinenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1 SINTESI DEI FATTI

1. In applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati ha trasmesso il proprio progetto di elenco al Comitato il 18 marzo 2019 e ha successivamente presentato una versione riveduta il 21 giugno 2019.
2. Il documento trasmesso dal Garante europeo della protezione dei dati comprendeva anche una parte relativa all'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725. Il progetto di documento riveduto specifica esplicitamente che l'elenco elaborato a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, ivi incluso, si applica solo ai casi in cui le istituzioni o gli organi dell'Unione sono contitolari o titolari unici del trattamento dei dati. In particolare, il progetto di elenco a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, contempla trattamenti connessi a procedure di gestione interna di istituzioni o organi dell'Unione, effettuati senza il coinvolgimento di titolari del trattamento diversi da istituzioni e organi dell'Unione.
3. Il Comitato osserva pertanto che questa seconda parte del documento trascende l'ambito di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1725. Tale disposizione fa sì che l'obbligo di richiedere una raccomandazione del Comitato si applichi solo alle voci dell'elenco riguardanti trattamenti in cui un titolare del trattamento soggetto al regolamento (UE) 2018/1725 agisce congiuntamente a uno o più titolari del trattamento che non sono istituzioni o organi dell'Unione. Il Comitato non si esprimerà pertanto su tale parte del progetto di documento.

2 VALUTAZIONE

2.1 Ragionamento generale del Comitato in merito all'elenco trasmesso

¹ Gruppo di lavoro "Articolo 29", Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 (WP 248 rev. 01).

² Comitato europeo per la protezione dei dati, approvazione 1/2018.

4. L'elenco trasmesso al Comitato è stato interpretato come ulteriore specifica dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, che in ogni caso prevale. Pertanto, l'elenco non dovrebbe essere considerato esaustivo.
5. Il Comitato osserva che l'articolo 39, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/1725 statuisce che non è necessario effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati se il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione trova una base giuridica in un atto giuridico adottato sulla base dei trattati ed è già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale precedente all'adozione di tale atto giuridico. In tal caso, i paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 39 non si applicano, salvo se l'atto giuridico in questione stabilisce altrimenti.
6. La presente raccomandazione non prende in esame, in generale, le voci dell'elenco trasmesso dal Garante europeo della protezione dei dati che sono state giudicate estranee all'ambito di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1725. Ciò vale per le voci non concernenti trattamenti in cui un titolare del trattamento agisce congiuntamente a uno o più titolari del trattamento che non sono istituzioni o organi dell'Unione. Tuttavia, dato che il Garante europeo della protezione dei dati ha deciso di adottare un unico elenco per entrambe le tipologie di trattamenti, la presente raccomandazione si applica di fatto a entrambe le categorie di trattamenti.
7. La raccomandazione punta a uniformarsi al nucleo centrale di trattamenti che il Comitato ha chiesto a tutte le autorità di controllo di inserire nel loro elenco qualora non fossero già presenti.
8. Ciò significa che, per un numero limitato di tipologie di trattamenti che saranno definiti in maniera armonizzata, il Comitato raccomanda al Garante europeo della protezione dei dati di richiedere l'esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
9. Quando la presente raccomandazione non fa riferimento a voci indicate nell'elenco, ciò significa che il Comitato non suggerisce al Garante europeo della protezione dei dati di intraprendere ulteriori azioni.
10. Infine, il Comitato fa presente che la trasparenza è essenziale per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento. Al fine di chiarire le voci dell'elenco, il Comitato raccomanda di includere negli elenchi un riferimento esplicito, per ciascuna tipologia di trattamento, ai criteri elencati nelle linee guida allo scopo di aumentare la trasparenza.

2.2 Analisi del progetto di elenco

11. Considerato che:
 - a. l'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 richiede una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati qualora il trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e
 - b. l'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 contiene un elenco non esaustivo delle tipologie di trattamenti che richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati,

il Comitato formula le raccomandazioni seguenti:

DATI SENSIBILI

12. Il progetto di elenco menziona come criterio i "dati sensibili", definendoli come segue: "Dati sensibili: dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici atti a identificare in maniera univoca una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, dati relativi a condanne penali o a reati e alle relative misure di sicurezza o dati altrimenti considerati sensibili".
13. Benché la formulazione sia molto simile a quella contenuta nelle linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati elaborate dal gruppo di lavoro "Articolo 29" e approvate dal Comitato, vi è una differenza significativa. Mentre il progetto di elenco utilizza la formulazione "o dati altrimenti considerati sensibili", le linee guida parlano di "dati aventi carattere estremamente personale".
14. Il Comitato osserva che il regolamento generale sulla protezione dei dati non utilizza il termine "dati sensibili" in alcun articolo, benché questi siano menzionati in due considerando, e che il termine è inteso come volto a designare esclusivamente le categorie di dati elencate agli articoli 9 e 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Al fine di evitare confusione, il Comitato raccomanda al Garante europeo della protezione dei dati di modificare la dicitura "o dati altrimenti considerati sensibili" e di utilizzare la formulazione esatta contenuta nelle linee guida in materia di in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

TRATTAMENTO SU LARGA SCALA

15. Il Comitato osserva che il Garante europeo della protezione dei dati fa riferimento all'elenco telefonico interno di un'istituzione dell'Unione come controesempio di un trattamento di dati su larga scala. Senza entrare nel merito dell'effettiva necessità o meno di eseguire una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, non è chiaro per quale motivo l'elenco telefonico di un'istituzione dell'UE non rientri di per sé nella nozione di trattamento su larga scala, considerando in particolare che esso può potenzialmente contenere dati personali di un ampio numero di individui. Il Comitato rammenta inoltre che la nozione di "ampia scala" fa riferimento alla percentuale della popolazione di riferimento, come definito nelle linee guida sui responsabili della protezione dei dati, adottate nel dicembre 2016, rivedute il 5 aprile 2017 e approvate dal Comitato. Il Comitato raccomanda di utilizzare un esempio diverso.

CREAZIONE DI CORRISPONDENZE O COMBINAZIONE DI INSIEMI DI DATI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI DIFFERENTI

16. Il Comitato osserva che, dato il modo in cui è formulato, l'esempio utilizzato per illustrare i trattamenti che implicano la creazione di corrispondenze o la combinazione di insiemi di dati provenienti da trattamenti differenti potrebbe sollevare dubbi circa la propria liceità a norma del regolamento (UE) 2018/1725. Sebbene il Comitato non sia nella posizione e non disponga delle competenze per valutarne la liceità, esso raccomanda, a fini di chiarezza, di utilizzare un esempio diverso.

INTERESSATI VULNERABILI

17. Il Comitato osserva che il Garante europeo della protezione dei dati utilizza nella sua decisione il controesempio del personale delle istituzioni dell'UE rispetto alle procedure ordinarie definite nello statuto dei funzionari. Il Comitato rammenta che i dipendenti sono elencati come

interessati vulnerabili nelle linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati elaborate dal gruppo di lavoro "Articolo 29" e approvate dal Comitato. Benché si possa affermare che lo squilibrio di potere tra un datore di lavoro e un dipendente sia meno marcato nel quadro delle "procedure ordinarie" a norma dello statuto dei funzionari, non si può ritenere che ciò sia sempre vero, in particolare quando i dipendenti non hanno un'influenza significativa sul contenuto di tale statuto. Inoltre, non è chiaro quali procedure si possano considerare non ordinarie, rendendo dunque potenzialmente necessaria una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il che potrebbe comportare una notevole confusione. Per tali motivi, il Comitato raccomanda al Garante europeo della protezione dei dati di sostituire il controesempio fornito con un controesempio diverso.

3 CONCLUSIONI

18. Il Comitato invita il Garante europeo della protezione dei dati ad apportare all'elenco le modifiche seguenti:
-) per quanto riguarda i dati sensibili, il Comitato raccomanda al Garante europeo della protezione dei dati di modificare il suo elenco sostituendo la dicitura "o dati altrimenti considerati sensibili" con la formulazione esatta contenuta nelle linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
 -) per quanto riguarda il trattamento dei dati su larga scala, il Comitato raccomanda al Garante europeo della protezione dei dati di modificare il suo elenco utilizzando un controesempio diverso;
 -) per quanto riguarda la creazione di corrispondenze o la combinazione di insiemi di dati provenienti da trattamenti differenti, il Comitato raccomanda al Garante europeo della protezione dei dati di modificare il suo elenco utilizzando un esempio diverso;
 -) per quanto riguarda gli interessati vulnerabili, il Comitato raccomanda al Garante europeo della protezione dei dati di modificare il suo elenco utilizzando un controesempio diverso.

Per il Comitato europeo per la protezione dei dati

La Presidente

(Andrea Jelinek)